



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 21 luglio 2014  
Ns. Prot. n. 1362

**ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**  
c.a. Direttore Generale  
Viale G. Marconi, 178  
65127 PESCARA  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

**ALL'AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**  
c.a. Direttore Area Amministrativa  
Viale G. Marconi, 178  
65127 PESCARA  
[sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

E p.c.

**AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
Dott. Luciano D'Alfonso  
Via L. Da Vinci, 6  
67100 L'AQUILA  
[presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it)

"

**ALLA GIUNTA REGIONE ABRUZZO**  
DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE  
Via L. Da Vinci, 6  
67100 L'AQUILA  
[via@pec.regione.abruzzo.it](mailto:via@pec.regione.abruzzo.it)

**AGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI  
DELLA REGIONE ABRUZZO**

**AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI**  
VIA IV NOVEMBRE, 114  
00187 ROMA  
[segreteria@ingpec.eu](mailto:segreteria@ingpec.eu)

**Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n° 1 posto di collaboratore tecnico professionale – Architetto a tempo indeterminato part time al 60% (cat. D – fascia economica iniziale).**

Lo scrivente Ordine ha preso visione del bando in oggetto, pubblicato in data 09.07.2014, che risulta riservato alla sola figura professionale di "Architetto".

Vogliamo porre all'attenzione del Direttore Generale ARTA e del Direttore Amministrativo che tra le materie di esame il bando stesso prevede tra le altre: "energie rinnovabili come opportunità di sviluppo sostenibile", "ciclo integrato dei rifiuti", "impianti trattamento rifiuti e depurazione acque".

Egregio Signori vogliamo semplicemente ricordare che le materie appena citate sono di **esclusiva competenza della figura professionale dell'ingegnere.**

**Difatti come più volte ribadito dalla giurisprudenza la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli art. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (come confermato dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 129 di attuazione, tra l'altro, della direttiva 85/384/Cee) e che tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, in particolare, riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, comma 2, cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus,**

Per brevità non vengono citate le tantissime sentenze nel merito.

La stessa ex AVCP, in uno dei tanti pareri, ad esempio il parere di precontenzioso n° 60 del 07.05.2009 di cui di seguito se ne riporta uno stralcio conferma quanto sopra.


*"Occorre, tuttavia, considerare che, come ha sottolineato anche la giurisprudenza (TAR Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 26 aprile 2007, n. 457), è da ritenersi tuttora vigente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti prevista dagli art. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 (come confermato dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 129 di attuazione, tra l'altro, della direttiva 85/384/Cee) e che tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, in particolare, riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, comma 2, cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus)."*

Per quanto sopra riteniamo che il concorso pubblico in parola è illegittimo poiché vi è un'ingiustificata esclusione dalla possibilità di partecipazione al concorso nei confronti di soggetti in possesso della laurea in Ingegneria, non è conforme alla legislazione generale che regola le competenze professionali rilevato che le attività, elencate ai punti precedenti, appartengono alla esclusiva competenza dell'ingegnere.

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra chiediamo l'annullamento del bando e la sua riproposizione al fine di rimuovere il comportamento dannoso per la perdita di chance e conseguente danno patrimoniale futuro nei riguardi di una categoria professionale.

Ci riserviamo, in caso di inerzia, **di adire al TAR per proporre ricorso giurisprudenziale** avverso al citato bando.

Restiamo in attesa di cortese ed urgente riscontro per conoscere in tempo utile le determinazioni assunte da codesta Agenzia.

  
IL PRESIDENTE  
(Ing. Alfonso Marozzi)